

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
RENDICONTO DELLA GESTIONE**

E DOCUMENTI ALLEGATI

DEL COMUNE DI OSCHIRI

COMUNE DI OSCHIRI

Provincia di SASSARI

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA SIMONA SCANU

Sommario

INTRODUZIONE.....	
CONTO DEL BILANCIO	
Premesse e verifiche	
Effetti sulla gestione finanziaria 2021 connessi all'emergenza sanitaria	
Gestione Finanziaria	
Fondo di cassa	
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo	
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione	
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2021	
Risultato di amministrazione	
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Fondo anticipazione liquidità	
Fondi spese e rischi futuri	
SPESA IN CONTO CAPITALE	
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE	
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	
CONTO ECONOMICO.....	
STATO PATRIMONIALE	
SEZIONE PROVINCE.....	
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	
(EVENTUALE) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE	
CONCLUSIONI	

Comune di OSCHIRI

Organo di revisione

Verbale n. 9 del 08/06/2022

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l' allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 del Comune di OSCHIRI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

**L'Organo di Revisione
Dott.ssa Simona Scanu**

La sottoscritta Dott.ssa Simona Scanu **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 46 del 16/11/2021;

- ◆ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2021, approvati con delibera della giunta comunale n. 78 del 12.05.2022, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
- ◆ Conto del bilancio;
- ◆ Stato patrimoniale;

Vi è la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, di adottare una situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 11/11/2019. Il Comune di è avvalso di tale possibilità,

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il d.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento casuale essendo dati abbastanza omogenei.

Tali verifiche sono state effettuate controllando per l'accertamento, prima fase della gestione dell'entrata, sia stata assunta sulla base di idonea documentazione, che esista la ragione del credito e un idoneo titolo giuridico, sia stato individuato il creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Poi sono state confrontate le varie fasi di stanziamenti definitivi/accertamenti, accertamenti/riscossioni, residui iniziali/ riscossione degli stessi a fine anno con eventuale eliminazione e motivazione, accertamenti/riscossioni e residui finali in c/competenza.

Stesso discorso per le spese, il primo controllo è stato fatto verificando che vi fosse esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata dopo aver determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.

Poi si è proceduto a verificare le spese nelle loro varie fasi di stanziamenti definitivi/impegni, impegni/pagamenti, residui iniziali/ pagamenti degli stessi a fine anno con eventuale eliminazione e motivazione, impegni/pagamenti e residui finali in c/competenza.

Per le partite di giro l'esatta allocazione delle poste e il pareggio tra stanziamenti definitivi ed accertamenti ed impegni.

- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente alle variazioni di bilancio.

- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2021.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

L'organo di revisione, nel corso del 2021 non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti;
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2021 attraverso la modalità *"in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio"*.
- nel corso dell'esercizio 2021, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;
- nel corso dell'esercizio 2021 l'ente non si è avvalso della possibilità prevista dall'art. 109, comma 2, del DL 18/2020 in ordine all'applicazione dell'avanzo libero;
- in sede di approvazione del rendiconto 2021, l'ente non si è avvalso della possibilità, prevista dall'art. 109, comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell'esercizio 2021M;
- non è stato applicato avanzo vincolato presunto in quanto quando è stato redatto il bilancio, il rendiconto era già stato approvato per cui l'avanzo di amministrazione applicato era quello effettivo;
- nel rendiconto 2021 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento

In riferimento all'Ente si precisa che:

- non partecipa ad unione di Comuni;
 - non è istituito a seguito di processo di unione;
 - non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
 - non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;
 - non ha ricevuto rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
 - non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
 - dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
 - che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
 - che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
 - che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
 - nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della transazione elementare;
 - nel corso dell'esercizio 2021, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
 - nel corso dell'esercizio l'ente non ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo in quanto non presenti;
 - non ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;
- Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati:
- riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;

Premesso che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24 giugno 2021, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, redatto secondo lo schema All. 9 D. Lgs. 118/2011

Viste le deliberazioni di variazioni al Bilancio di Previsione 2021 – 2023 intervenute nel corso dell'anno.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)	€	2.088.655,12
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)	€	2.088.655,12

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	2.160.535,80	2.168.834,35	2.088.655,12
di cui cassa vincolata ⁽¹⁾	1.292.272,07	1.083.979,71	714.299,00

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

Consistenza cassa vincolata	+/-	2019	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	873.980,78	1.292.272,07	1.083.979,71
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	873.980,78	1.292.272,07	1.083.979,71
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	418.291,29		
Decrementi per pagamenti vincolati	-		208.292,36	369.680,71
Fondi vincolati al 31.12	=	1.292.272,07	1.083.979,71	714.299,00
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	1.292.272,07	1.083.979,71	714.299,00

L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021.

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		2.168.834,35	2.168.834,35		€ 2.168.834,35
Entrate Titolo 1.00	+	€ 988.810,98	€ 741.976,29	€ 178.412,45	€ 920.388,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 2.823.837,75	€ 2.197.578,90	€ 174.983,03	€ 2.372.561,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 315.708,10	€ 165.407,75	€ 46.532,32	€ 211.940,07
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	€ 4.128.356,83	€ 3.104.962,94	€ 399.927,80	€ 3.504.890,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 4.736.126,59	€ 2.803.338,52	€ 473.000,78	€ 3.276.339,30
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 27.515,21	€ 27.515,21	€ -	€ 27.515,21
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -	€ -	€ -	€ -
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	€ -	€ -	€ -	€ 3.303.854,51
Differenza D (D=B-C)	=	€ 4.128.356,83	€ 3.104.962,94	€ 399.927,80	€ 201.036,23
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	€ 4.128.356,83	€ 3.104.962,94	€ 399.927,80	€ 201.036,23
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 732.898,78	€ 228.856,13	€ 36.727,36	€ 265.583,49
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	€ 732.898,78	€ 228.856,13	€ 36.727,36	€ 265.583,49
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€ -	€ 180.000,00	€ -	€ 180.000,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ 180.000,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	€ -	€ -	€ -	€ 180.000,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	€ 732.898,78	€ 228.856,13	€ 36.727,36	€ 85.583,49
Spese Titolo 2.00	+	€ 1.163.905,30	€ 469.490,52	€ 119.787,95	€ 589.278,47
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Titolo 2,00, 3,01 (N)	=	€ 1.163.905,30	€ 469.490,52	€ 119.787,95	€ 589.278,47
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	€ 1.163.905,30	€ 469.490,52	€ 119.787,95	€ 589.278,47
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	€ 431.006,52	€ 240.634,39	€ 83.060,59	€ 503.694,98
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	€ 4.596.350,74	€ 678.822,38	€ 4.583,20	€ 683.405,58
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 4.596.350,74	€ 611.625,02	€ 29.301,04	€ 640.926,06
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	€ 5.866.184,66	€ 5.100.360,26	€ 292.149,37	€ 2.088.655,12

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'Organo di revisione ha verificato che:

-l'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti.

N.B. Ai sensi dell'articolo 1 comma 861 come modificato dall'art.9 del Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152 l'indicatore è elaborato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con - modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono elaborare l'indicatore sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2021).

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di Euro 791.765,58

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 185.237,86 mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 324.388,88 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	791.765,58
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	94.585,51
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	511.942,21
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	185.237,86

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	185.237,86
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 139.151,02
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	324.388,88

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

SALDO GESTIONE COMPETENZA*	-€ 189.802,55
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 370.075,63
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 84.723,36
SALDO FPV	€ 285.352,27
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 2.974,49
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 65.525,30
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 171.811,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 109.260,19
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-€ 189.802,55
SALDO FPV	€ 285.352,27
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 109.260,19
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 696.215,86
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 1.821.392,61
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	€ 2.722.418,38

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	988.810,98	940.090,70	741.976,29	78,93
Titolo II	2.823.837,75	2.408.581,19	2.197.578,90	91,24
Titolo III	315.708,10	183.583,96	165.407,75	90,10
Titolo IV	732.898,78	624.713,14	228.856,13	36,63
Titolo V		-	-	#DIV/0!

Nel 2021, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2021 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	71.092,12
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.532.255,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.551.476,39
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	2.759,84
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	27.515,21
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		21.596,53
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	573.578,06
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		595.174,59
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	94.585,51
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	393.607,77
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	106.981,31
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	139.151,02
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		246.132,33

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	122.637,80
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	298.983,51
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 amministrazioni pubbliche	(+)	624.713,14
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie contabili	(-)	
	(+)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	767.779,94
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	84.723,36
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	2.759,84
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		196.590,99
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	118.334,44
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		78.256,55
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		78.256,55
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		791.765,58
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		94.585,51
Risorse vincolate nel bilancio		511.942,21
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		185.237,86
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	-	139.151,02
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		324.388,88

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		595.174,59
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	94.585,51
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾ ⁽²⁾	(-)	139.151,02
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	393.607,77
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		246.132,33

Elenco analitico delle risorse accantonate per un totale di €. 817.780,74 così composto¹⁾:

Descrizione	Risorse accantonate al 1/1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio	Accantonamenti stanziati nell'esercizio	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	Risorse accantonate presunte al 31/12
	a	b	c		d= a-b+c
Fondo crediti dubbia esigibilità	789.233,98			- 139.151,02	650.082,96
Fondo rischi contenzioso	5.276,18				5.276,18
FGDC			63.024,34		63.024,34
Fondo indennità fine mandato del sindaco	358,54		1.952,20		2.310,74
Fondo Rinnovi contrattuali			29.608,97		29.608,97
ONERI CONTENZIOSO COMUNE DI OSCHIRI/TELECOM	2.363,77				2.363,77
altri fondi	65.113,78				65.113,78
TOTALE	862.346,25	-	94.585,51	- 139.151,02	817.780,74

Elenco delle risorse vincolate per un totale di €. 1.338.174,98

- vincolato da Legge €. 97.568,18
- vincolato da trasferimenti €. 1.095.601,11
- Vincolato da finanziamenti €. 0,00,
- Vincoli attribuiti dall'Ente €.145.005,69,
- Altri vincoli €.0,00.

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	60.535,74	97.568,18
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	451.406,47	1.095.601,11
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)		
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)		145.005,69
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)		
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	511.942,21	1.338.174,98

Elenco delle risorse destinate agli investimenti per un totale di €. 4.499,49.

Descrizione	Risorse al 1/1 dell'es.	Accertamenti dell'esercizio	Impegni dell'esercizio	FPV esercizio	Cancellazione di accertamenti (+) e cancellazione degli impegni (-)	Risorse al 31/12 dell'esercizio
	a	b	c	d	e	f = a+b-c-d+e
TOTALE	37.637,80	34.420,00	66.058,32	1.500,00	0,01	4.499,49

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2021

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

- la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
- la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2021 è la seguente:

FPV	01/01/2021	31/12/2021
FPV di parte corrente	€ 71.092,12	
FPV di parte capitale	€ 298.983,51	€ 84.723,36
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2021 costituisce un'entrata nell'esercizio 2022 ed è così distinto:

FVP 2021		importo
<i>SPESA CORRENTE</i>		0,00
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		0,00
<i>trasferimenti correnti</i>		0,00
<i>incarichi a legali</i>		0,00
<i>altri incarichi</i>		
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		
<i>servizi e forniture</i>		
TOTALE SPESA CORRENTE		0,00
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>		84.723,36
TOTALE FPV 2021		84.723,36

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2021
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in	0,00

c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 del principio contabile 4/2***	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2021
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	84.723,36
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	82.548,91
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	2.174,45
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2021, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 2.722.418,38, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.168.834,35
RISCOSSIONI	(+)	621.238,36	4.012.641,45	4.633.879,81
PAGAMENTI	(-)	802.089,77	3.911.969,27	4.714.059,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.088.655,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.088.655,12
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.171.718,81	824.250,22	1.995.969,03
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	162.757,46	1.114.724,95	1.277.482,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			84.723,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			2.722.418,38

a) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2019	2020	2021
Fondi vincolati	715.194,99	1.387.029,57	1.338.174,98
Fondi per finanziamento spese in c/	24.657,24	37.637,80	4.499,49
Fondi di accantonamento	714.554,07	862.346,25	817.780,74
Fondi non vincolati	265.345,69	230.594,85	561.963,17
TOTALE	1.719.751,99	2.517.608,47	2.722.418,38
Differenza			

Il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- Vincolato.
- destinato agli investimenti,

a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2021 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2020 per €.696.215,86.

Valori e modalità di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte disponibile utilizzata per spese correnti	Totale parte disponibile utilizzata per spese c/capitale
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00
Finanziamento spese di investimento	0,00	85.000,00
Finanziamento di spese correnti non permanenti	20.000,00	0,00
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00
Altra modalità di utilizzo	0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	20.000,00	85.000,00

Valori e modalità di utilizzo della parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Parte accantonata FCDE	Parte accantonata Fondo passività potenziali/DFB	Parte accantonata Altri Fondi
Utilizzo parte accantonata per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Utilizzo parte accantonata per spese c/capitale	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	0,00	0,00	0,00

Valori e modalità di utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Parte vincolata ExLege	Parte vincolata Trasf.	Parte vincolata Mutuo	Parte vincolata Ente
Utilizzo parte vincolata per spese correnti	278.853,61	264.724,45	0,00	10.000,00
Utilizzo parte vincolata per spese c/capitale			0,00	

Totale delle parti utilizzate	278.853,61	264.724,45	0,00	10.000,00
-------------------------------	------------	------------	------	-----------

Valori e modalità di utilizzo della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte destinata agli investimenti
Totale delle parti utilizzate	37.637,80

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Art. 187 co. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.*

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art.187 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs. 118/2011 "Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n.53 del 05/05/2022 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2020 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n.53 del 05/05/2022 ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 1.855.507,98	€ 621.238,36	€ 1.171.718,81	-€ 62.550,81
Residui passivi	€ 1.136.658,23	€ 802.089,77	€ 162.757,46	-€ 171.811,00

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 63.958,23	€ 47.042,68
Gestione corrente vincolata	€ 1.508,27	€ 13.947,12
Gestione in conto capitale vincolata	€ 58,80	€ 93.607,36
Gestione in conto capitale non vincolata		€ 15.370,96
Gestione servizi c/terzi	€ -	€ 1.842,88
MINORI RESIDUI	€ 65.525,30	€ 171.811,00

Nei residui attivi vi sono state maggiori entrate per € 2.974,49.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato motivato.

Residui attivi		esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale residui conservati al 31.12.2021	FCDE al 31.12.2021
IMU	Residui iniziali	57.229,40	13.264,56	50.419,32	22.455,01	26.623,09	18.124,95	17.309,25	285,6
	Riscosso c/residui al 31.12	57.229,40	12.171,49	50.434,32	22.455,01	26.623,09	18.124,95		
	Percentuale di riscossione	100	108,9805767	99,97	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	206.959,18	191.474,96	216.256,82	280.748,23	314.384,21	433.505,17	299.619,03	224.384,69
	Riscosso c/residui al 31.12	124.715,12	28.878,71	61.133,36	84.532,46	74.696,94	134.199,14		
	Percentuale di riscossione	60,26	15,08	28,27	30,11	23,76	30,96	0,00	
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	-	-	67,76	-	-	-	-	0
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	67,76	-	-	-	-	
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	42.954,04	18.073,20	9.014,54	800,00	-	1.600,00	3.200,00	-
	Riscosso c/residui al 31.12	36.358,10	11.477,26	2.418,60	800,00	-	1.600,00	-	
	Percentuale di riscossione	84,64	63,50	26,83	100,00	#DIV/0!	100,00	0,00	
Proventi acquedotto	Residui iniziali								-
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi da permesso di costruire	Residui iniziali	127,67	2.295,54	-	680,79	-	187,36	500,00	-
	Riscosso c/residui al 31.12	127,67	2.295,54	-	680,79	-	187,36	-	
	Percentuale di riscossione	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	0,00	
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali								-
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

^[1] Sono comprensivi dei residui di competenza

N.B.

Considerato che la finalità della tabella sopra riportata è quella di illustrare la vetustà dei residui attivi di alcune entrate comunali, la tabella deve essere così compilata:

- nella colonna "Totale residui conservati al 31/12/2020" è da inserire il dato cumulato dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza;
- nelle colonne precedenti, sono da riportare i residui risalenti alle annualità riportate in colonna, conservati al 1.1.2020 e la colonna riferita al 2020 contiene, al contrario, i dati della sola competenza.
- nella riga riscosso c/residui occorre inserire le riscossioni in conto residui effettuate nel corso dell'esercizio".

Circa questa modalità di compilazione della tabella si è espressa anche la Corte dei conti Emilia-Romagna (nota sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna del 21.1.2021) con riferimento alla compilazione della tabella 2.2. del Questionario al rendiconto 2019 precisando che "Nella colonna "Totale dei residui conservati al 31.12.2019" è da inserire il dato cumulato dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivi dei residui di competenza. Nelle colonne precedenti sono da inserire i residui risalenti alle annualità riportate in colonna, conservati in bilancio al 1.1.2019 (riaccertati) e la colonna riferita al 2019 conterrà i dati di competenza."

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.

L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020.

- **Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2021 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata "Metodo A".
In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 650.082,96 ed ha preso in considerazione il quinquennio 2017/2021.

Non esistono crediti riconosciuti inesigibili.

N.B. Si rammenta che a seguito del passaggio obbligatorio dall'FCDE semplificato a quello ordinario l'art. 39-quater, comma 1 del d.l. 162/2019 prevede che "Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti."

I capitoli interessati sono:

- IMU (cap. 10/1001) €. 285,60,
- TARSU tassa smaltimento rifiuti ss.uu (cap. 1025) €.30.527,25,
- Tributo comunale sui rifiuti (cap. 1027) €. 848,82,
- TARI (cap. 1028/10) €.224.384,69,
- TASI attività di accertamento (cap 1030/70) €. 13.953,94,
- Diritti di Segreteria (cap. 450) €. 10,93,
- SAD (cap. 3018) €. 1.081,61,
- Proventi servizio elettrico (cap. 3053) €. 373.173,24,
- Introiti e rimborsi diversi (cap. 3138) €. 4.932,88,
- rimborso sinistri ed assicurazioni (cap. 3134) €. 884,00.

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente in passato non si è avvalso della facoltà di sovrapporre il FAL al FCDE.

Fondo indennità fine mandato

Si tratta di un fondo per oneri destinato a far fronte al pagamento dell'indennità di fine mandato del sindaco che matura in relazione al tempo di esercizio della carica. In base a quanto previsto dal punto 5.2, lettera i), del p.c. all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, è necessario che l'ente accantoni annualmente nel bilancio di previsione la quota della indennità di fine mandato del sindaco, pari ad una mensilità della indennità di funzione percepita, oltre a IRAP. Tali risorse infatti non possono essere mantenute a residuo come accadeva con il precedente regime contabile.

A fine esercizio l'accantonamento confluirà nel risultato di amministrazione, tra le quote accantonate, ed annualmente sarà incrementato della quota annua stanziata nel bilancio. L'accantonamento così disposto sarà applicato al bilancio nell'esercizio in cui viene a scadere il mandato amministrativo, per finanziare la maggiore spesa derivante dal pagamento di tale indennità.

Al 31/12/2021 è stato accantonato un fondo indennità di fine mandato del sindaco pari a totali € 2.310,74 determinato tenendo conto dell'indennità FM maturata dal Sindaco dalla sua elezione.

Fondo rischi contenzioso

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente.

In occasione della prima applicazione dei principi contabili era inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, poteva essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi.

Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "significativa probabilità di soccombenza".

L'Ente ha previsto un fondo per eventuali contenziosi pari ad €. 5.276,18.

Fondo passività potenziali

L'ente deve altresì valutare l'opportunità di stanziare in bilancio fondi per altre passività potenziali, ovvero per tutte quelle situazioni dal carattere incerto, note alla data di chiusura del rendiconto, dalle quali possono derivare oneri a carico del bilancio.

Per gli accantonamenti per passività "potenziali" l'ente non ha la certezza che si manifesteranno, ma per le quali esiste solamente un rischio. Il concetto di passività potenziale è definito dal p.c. all. 4/3 al d.lgs. 118/2011 come "una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.)";

La decisione deve essere assunta previa ricognizione dei rischi, ponderando attentamente le risorse allocate in bilancio nei capitoli ordinari e quelle già accantonate nel risultato di amministrazione, che se già sufficientemente capienti possono condurre alla decisione di non stanziare ulteriori fondi a preventivo.

Il fondo per le passività potenziali, che può essere allocato sia nella parte corrente che in parte capitale, può riguardare le situazioni più diverse, quali, ad esempio:

- eventuali conguagli delle utenze;
- debiti fuori bilancio dichiarati, in corso di riconoscimento o da riconoscere;
- sinistri, indennizzi, risarcimenti;
- rimborsi spese per procedure esecutive quote inesigibili affidate in riscossione coattiva al concessionario; - rimborso di tributi o altre entrate già incassate per le quali sia pervenuta la richiesta entro la data di approvazione del rendiconto;
- garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali);
- obbligazioni contrattuali condizionate al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

L'Ente ha previsto un fondo per oneri da contenzioso tra Comune di Oschiri/Telecom per € 2.363,77.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non è stato costituito il fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 147/2013 in quanto non sussiste la fattispecie.

Altri fondi e accantonamenti

L'Ente ha previsto altri fondi e/o accantonamenti relativi a:

- rimborso forfettario spese amministratori comunali € 28.737,91;
- oneri da contenzioso Comune di Oschiri/Telecom € 2.363,77;
- potenziali spese future servizio elettrico comunale € 36.375,87;
- fondo per rinnovi contrattuali per €. 29.608,97.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della L. 30 dicembre 2018, n. 145:

- *la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;*
- *il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.*

In base al comma 862, gli enti, qualora ricorrano le condizioni ora ricordate riferite all'esercizio precedente, con delibera della giunta entro il 28 febbraio devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sussistendo le condizioni previste dal comma 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:

- in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);

- qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (ritardo superiore a 60 giorni – 5 per cento, ritardo da 31 a 60 giorni – 3 per cento, ritardo da 11 a 30 giorni – 2 per cento, ritardo da 1 a 10 giorni – 1 per cento).

Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale raggugiata alla misura del ritardo riscontrato.

L'Ente per il 2021 non avendo ridotto lo stock del debito del 10% è stato obbligato a prevedere detto fondo in Bilancio e ad accantonarlo nell'avanzo di amministrazione per € 63.024,34.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	891.708,84	706.743,26
203	Contributi agli investimenti	168.098,88	58.276,84
204	Altri trasferimenti in conto capitale	4.811,71	2.759,84
205	Altre spese in conto capitale	40.772,93	-
	TOTALE		767.779,94

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

ENTRATE DA RENDICONTO 2019	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	984.291,03	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	2.160.549,11	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	195.756,18	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017	€ 3.340.596,32	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 334.059,63	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2021	€ 9.814,07	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 324.245,56	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 9.814,07	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate		0,29%

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO ⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020	+	€ 347.688,77
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021	-	€ 27.515,21
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	+	€ -
TOTALE DEBITO	=	€ 320.173,56

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	199.975,12	358.421,83	347.688,77
Nuovi prestiti (+)	180.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	21.553,31	8.081,66	27.515,21
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,02	-2.651,40	
Totale fine anno	358.421,83	347.688,77	320.173,56

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2019	2020	2021
Oneri finanziari	9.247,05	11.169,29	9.814,07
Quota capitale	21.553,31	8.081,66	27.515,21
Totale fine anno	30.800,36	19.250,95	37.329,28

L'ente nel 2021 non ha effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui.

Si rammenta che con il decreto fiscale (D.L. n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019) art. 57, co. 1-quater, è stato modificato l'art. 7, co. 2, del D.L. n. 78/2015, e quindi prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli Enti Locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui e riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Concessione di garanzie

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati .

All'Organo di revisione non risulta che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, **vi siano** casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale).

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha ottenuto ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità.

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.33/2015 (vedi anche, a titolo di confronto, i principi enunciati nella delibera n.28/2017 Sez. Autonomie per le Regioni) ha stabilito le seguenti regole per la contabilizzazione dell'anticipazione:

"Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

Si tenga conto, infine, della sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale La Consulta ha rilevato come l'anomala utilizzazione del Fal FCDE l'equilibrio di bilancio e i principi della sana gestione finanziaria, violando la golden rule contenuta nell'art. 119, comma 6, della Costituzione. L'anticipazione di liquidità, infatti, è una forma di indebitamento straordinario che soggiace al rispetto di tre parametri fondamentali: il collegamento a una sofferenza di cassa, il rigoroso rispetto del bilanciamento degli interessi definiti in sede costituzionale ed europea e la sua inidoneità a essere un rimedio contingente a risanare bilanci strutturalmente in perdita.

Occorre pertanto verificare che nel risultato di amministrazione siano presenti due accantonamenti distinti: uno per il fondo crediti e uno per il fondo anticipazioni liquidità.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2021 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

N.B. Dal 01.01. 2015 il leasing finanziario rientra nell'indebitamento escluse le ipotesi indicate dalla delibera Corte Conti- Sezione Autonomie n.15/2017 e FAQ Arconet n.23.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Debiti Fuori Bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2019	2020	2021
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive		24.723,82	
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	28.180,48	5.300,00	
	0,00		
Totale	28.180,48	30.023,82	0,00

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati:

- riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;
- segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento:

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 791.765,58;
- W2 (equilibrio di bilancio): € 185.237,86;
- W3 (equilibrio complessivo): € 324.388,88.

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	
			Accantonamento Competenza Esercizio 2021	FCDE Rendiconto 2021
Recupero evasione IMU/ICI	€ 23.283,24	€ 18.312,26	€ -	€ -
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 6.465,33	€ 2.511,53	€ -	€ -
Recupero evasione ICP			€ -	€ -
Recupero TASI	€ 3.071,00	€ 3.000,00	0,00	
TOTALE	€ 32.819,57	€ 23.823,79	€ -	€ -

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	€ 56.337,02	
Residui riscossi nel 2021	€ 9.335,36	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2021	€ 47.001,66	83,43%
Residui della competenza	€ 9.013,78	
Residui totali	€ 56.015,44	
FCDE al 31/12/2021	€ 45.330,01	80,92%

I capitoli considerati sono :

- 1004/100-IMU attività di accertamento,
- 1025-tassa per lo smaltimento sei RR.SS.UU,
- 1026-Tarsu-Tares-Tari-attività di accertamento,
- 1030-tasi attività di accertamento,
- 1007-imposta pubblicità accertamento anni pregressi.

Osservazioni: Si sottolinea lentezza nella riscossione delle predette somme iscritte a ruolo e, a tal riguardo, si esorta ad effettuare un controllo sulle cause che determinano tale lentezza , coinvolgendo necessariamente l'istituto addetto alla riscossione, cui i ruoli sono stati affidati, valutando l'opportunità di segnalare agli organi competenti eventuali situazioni di inerzia.

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2021 pari ad €. 306.034,07 sono leggermente aumentate rispetto a quelle dell'esercizio 2020.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	€ 18.124,95	
Residui riscossi nel 2021	€ 18.124,95	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2021	€ -	0,00%
Residui della competenza	€ 17.309,25	
Residui totali	€ 17.309,25	
FCDE al 31/12/2021	€ 285,60	1,65%

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2021 pari ad €. 448.233,62 aumentate rispetto a quelle dell'esercizio 2020.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	€ 433.505,17	
Residui riscossi nel 2021	€ 134.199,14	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2021	€ 299.306,03	69,04%
Residui della competenza	€ 171.478,38	
Residui totali	€ 470.784,41	
FCDE al 31/12/2021	€ 224.384,69	47,66%

Il Revisore sottolinea lentezza nella riscossione delle predette somme e, a tal riguardo, si esorta il Responsabile a voler effettuare un controllo ed a rimuovere le cause che determinano tale lentezza. Si invita pertanto a potenziare l'attività di riscossione dei tributi comunali affinché si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di riscossione degli stanziamenti di bilancio onde evitare la prescrizione degli stessi con eventuale danno erariale per l'Ente.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2019	2020	2021
Accertamento	6.601,17	2.519,96	51.525,90
Riscossione	6.601,17	2.332,60	51.025,90

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente		
Anno	importo	% x spesa corr.
2019	6.601,17	0,00%
2020	2.519,96	0,00%
2021	51.525,90	0,00%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	187,36	
Residui riscossi nel 2021	187,36	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2021	0,00	0,00%
Residui della competenza	500,00	
Residui totali	500,00	
FCDE al 31/12/2021	-	#DIV/0!

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	2019	2020	2021
accertamento			
riscossione			
%riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
FCDE			

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

CDS

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021		
Residui riscossi nel 2021		
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2021	€ -	#DIV/0!
Residui della competenza	€ -	
Residui totali	€ -	
FCDE al 31/12/2021		#DIV/0!

Recupero Crediti

Visto il rilevante importo dei crediti vantati dal servizio elettrico comunale per fornitura di energia elettrica di €. 387.069,02, anche quest'anno il Revisore rinnova l'invito all'Amministrazione e agli uffici competenti ad effettuare un continuo e costante monitoraggio di detti crediti ed a continuare a porre in essere ogni azione necessaria per il recupero totale degli stessi, onde evitare danni per l'Amministrazione con la loro prescrizione.

Si fa presente che €. 373.173,24 sono stati coperti con il FCDE.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2021 ammontano ad €. 23.705,40 da canone locazione caserma dei Carabinieri di cui tutti riscossi, €. 9.600,00 da canone di locazione struttura residenziale anziani di cui €.6.400,00 riscossi, €. 10.539,96 da canone locazione posizionamento antenna Omnitel di cui tutte riscosse.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	1.600,00	
Residui riscossi nel 2021	1.600,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2021		0,00%
Residui della competenza	3.200,00	
Residui totali	3.200,00	
FCDE al 31/12/2021		#DIV/0!

Risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 e certificazione

L'avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali può essere applicato, nelle diverse modalità previste dal Dlgs 118/2011 e smi; dal principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi e dal Dlgs 267/2000 e smi Tuel, anche da parte degli enti locali in disavanzo di amministrazione, posta la deroga prevista dall'art. 1 comma 823 circa l'applicazione dell'art. 1 commi 897 e 898 Legge 145/2018. Non è invece possibile applicare interamente l'avanzo vincolato derivante dagli altri "Fondi Covid-19", da parte degli enti locali in situazione di disavanzo di amministrazione, posto il vincolo normativo sopra richiamato.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla predisposizione ma non ancora all'invio in quanto il termine non è ancora scaduto (31 maggio) della certificazione relativamente alle risorse ricevute con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso apposito sito web.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori.

Nel corso dell'esercizio 2021 l'Ente ha applicato l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 non utilizzate. L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato le economie registrate nel riaccertamento 2021. (FAQ Arconet 44 e 45 pubblicate il 1.3.2022)

L'Organo di revisione ha verificato che nell'avanzo vincolato l'Ente ha correttamente riportato l'avanzo vincolato relativo ai ristori specifici di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e ai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020 così come modificato dall'art.30 co.2-bis del DI 41/2021.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	variazione
101 redditi da lavoro dipendente	€ 722.195,57	€ 778.434,26	56.238,69
102 imposte e tasse a carico ente	€ 53.843,13	€ 54.223,49	380,36
103 acquisto beni e servizi	€ 1.622.229,58	€ 1.807.478,52	185.248,94
104 trasferimenti correnti	€ 629.758,54	€ 858.364,94	228.606,40
105 trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 interessi passivi	11.169,29	9.814,07	-1.355,22
108 altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110 altre spese correnti	34.394,48	43.161,11	8.766,63
TOTALE	€ 3.073.590,59	€ 3.551.476,39	477.885,80

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2021, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dall'art. 22 del d.l. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 61.790,82. Spesa a tempo determinato 2021 €. 61.493,30.
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore del triennio 2011/2013 che risulta di euro 913.169,09;
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 d.l. 90/2014)

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia 3), verbale su fabbisogno personale n. 5 del 06/05/2021.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2021 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater **(o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità)** della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2021
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	899.031,66	778.434,26
Spese macroaggregato 103	35.790,83	56.899,04
Irap macroaggregato 102	50.844,71	49.631,56
Altre spese	32.067,26	
Spese macroaggregato 104		-
straordinario altre amministrazioni		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 1.017.734,47	884.964,86
(-) Componenti escluse (B)	104.565,38	144.350,93
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 913.169,09	€ 740.613,93
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio con verbale n.19 del 18/11/2021.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria con verbale n. 21 del 23/12/2021.

L'Ente ha adottato il PEG con atto n. 66 del 29/06/2021 ed il piano delle Performance con atto n. 110 del 24/10/2021.

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5 mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, legge 266/2005).

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati avendo solo la quota EGAS.

N.B. Nel caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, l'Organo di revisione dell'ente locale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale il quale, dovendo redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto – e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate – è tenuto ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011). (Delibera Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 2/SEZAUT/2016/QMIG)

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2021, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o all'acquisizione di nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto con atto nr. 9 del 31/05/2022 ad adottare atto di analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Per il presente anno si invita ad adottare tale atto entro il 31/12/2022.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)

L'Ente nel 2021 non ha ricevuto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021, risorse relative al PNRR ma ha solo aderito ad un bando con atto di G.C. n. 142 del 16/12/2021 avente ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1° LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - ADESIONE BANDO CON PROPOSTA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO - FABBRICATO COMPOSTO DA N° 6 APPARTAMENTI SITI IN CIRCONVALLAZIONE SAN PIETRO"- CUP D29J21005740002".

Nella delibera di cui sopra si da atto che "non si prevede alcun tipo di iscrizione di somme a bilancio in quanto si tratta di una fase preliminare di richiesta di risorse di finanziamento a valere sull' avviso pubblico RAS per l'individuazione delle proposte di intervento da finanziare con le risorse recate dal Fondo Complementare al P.N.R.R. di cui all'art.1, comma 2, lett. c), punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica".

(N.B. Faq 48 Arconet

Al fine di favorire l'attuazione del PNRR e del PNC è previsto che:

a) Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021).

Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.

Se i decreti prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.

b) L'articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);

Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).

c) Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).

d) Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell'ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR.

Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Se l'ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve re-imputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo.

Ai sensi dell'art.9 commi 6 e 7 del DI 152/2021 alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari.

Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l'accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l'avvio della procedura di spesa, fin dall'emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono inoltre previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.)

CONTO ECONOMICO

L'Ente essendo con meno di 5.000 abitanti non ha l'obbligo di compilare il conto economico.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2021 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono riportati nel prospetto dello Stato Patrimoniale allegato al rendiconto.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2021 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Il credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la richiesta di rimborso.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2021 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	importo
I	Fondo di dotazione	8.773.885,45
II	Riserve	2.519.564,28
a	da risultato economico di esercizi precedenti	- 1.613.580,69
b	da capitale	
c	da permessi di costruire	2.519,96
d	da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.517.044,32
e	altre riserve indisponibili	-
III	risultato economico dell'esercizio	-

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE),
- b) le principali voci del conto del bilancio,
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione,
- d) elenco degli organismi partecipati.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Considerata la qualità dell'azione amministrativa come la trasparenza, la tempestività e la responsabilità sui procedimenti;

Considerato il grado di economicità, efficienza e produttività raggiunti nell'offerta dei servizi istituzionali;

Rilevato che nell'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione non è stata riscontrata alcuna irregolarità o inadempienza.

Split payment e/o reverse charge.

Il Revisore invita all'applicazione puntuale e precisa della norma introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e di tutte le successive modifiche, relativamente allo split payment ed agli obblighi di reverse charge.

Contabilità economico/patrimoniale

Il Revisore ricorda che l'art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali) della Legge di Bilancio 2020 di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con il comma 2-ter viene sancita definitivamente la facoltatività – a regime – della contabilità economico/patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".

Visto di compatibilità monetaria

Il Revisore ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dall' art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, è stato previsto oltre al visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria a cura del responsabile finanziario, al visto di regolarità tecnica a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa, anche il visto di compatibilità monetaria a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa e che, a questo punto, influenzerà l'esecuzione della spesa in quanto se non è possibile dare parere positivo alla compatibilità monetaria, allora non si procederà ad effettuare concretamente la spesa. Si invitano pertanto tutti i responsabili ad applicare la succitata normativa onde evitare in caso contrario, responsabilità di varia natura.

Novità apportate dalla Legge di Bilancio 2022

Si riportano alcune disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 n.234/2021

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 74-84)

La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La norma prevede l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio (In particolare, viene rafforzato il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISBE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...).

Si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. Sia al momento sia dopo l'erogazione del beneficio, si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comune che non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica.

Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia (art. 1, commi 172-173)

Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a 450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)

Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174).

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)

Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi 366-372)

Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, è istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414)

Vengono assegnati ai Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10 mila euro per gli enti fino a 5 mila abitanti, a 350 mila euro per le città maggiori).

Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 415)

La norma prevede l'incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.

Rifinanziamento aree interne (art. 1, commi 418-419)

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di 20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024 per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.

Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, commi 534-542)

Vengono assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, possono richiedere i contributi:

- a) i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;
- b) i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall' articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai Comuni beneficiari al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022.

Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna (art. 1, comma 563)

La norma comporta l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per il 2022, di 52 milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, di 107 milioni per il 2029, di 113 milioni a decorrere dal 2030. L'intervento è finalizzato ad assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 53 del d.l. 104/2020 ed estensione ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, commi 565-566)

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La norma in oggetto, in considerazione delle difficoltà strutturali degli enti e della necessità di assicurare condizioni più favorevoli per la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. L'intervento viene inoltre esteso anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei rispettivi territori.

In particolare, agli enti locali della Sicilia e della Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse relative agli anni 2022 e 2023.

Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non possa essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato. Il contributo è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di

amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, commi 590-591)

La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

Disposizioni in materia di trattamento accessorio (art. 1, commi 604-606)

Comuni, Regioni e province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611)

Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali (commi 706-707)

La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022.

Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.

La copertura degli oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 è ottenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200, della legge n. 190/2014 come incrementato dalla presente legge di bilancio.

Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione (art. 1, comma 995)

La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

Rilevazione dei Provvedimenti di revisione periodica delle Società Partecipate e del Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti

Con l'Avviso 7 febbraio 2022, il Mef – Dipartimento del Tesoro, ha reso noto l'avvio dell'acquisizione dei Provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 2020 da effettuare entro il 13 maggio 2022, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>:

- il Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020, adottato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/2016;
- la Relazione, approvata entro il 31 dicembre 2021, sull'attuazione del precedente "Piano di razionalizzazione", ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Dlgs. n. 175/2016;
- le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 in Società e in soggetti di forma non societaria, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014;
- i rappresentanti in Organi di governo di società ed enti al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014).

Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Tusp (Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di Sistema portuale) sono tenute a comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il Censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del Tusp (esito della revisione, stato di attuazione del precedente "Piano di razionalizzazione") e devono altresì caricare dell'applicativo i Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del Tusp.

Ai fini della trasmissione del Provvedimento alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp, deve essere utilizzato esclusivamente l'applicativo "Partecipazioni".

Resta fermo l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp.

Le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni in soggetti di forma giuridica non societaria (es. Fondazioni, Consorzi, Aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di Società ed Enti, partecipati o meno.

Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo.

Nel caso di Amministrazioni soggette al Tusp deve essere caricato a sistema il Provvedimento, adottato dall'Organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Si invita ad adempiere ed a rispettare il termine previsto del 31/05/2022.

Faq Arconet n. 43 del 31 gennaio 2021: utilizzo risorse del "Fondone" e dei ristori specifici oltre il 31 dicembre 2021 e loro Certificazione

La Ragioneria generale dello Stato, in data 31 gennaio 2022, ha pubblicato sul proprio sito la Faq. n. 43.

In particolare, il quesito a cui risponde RgS è il seguente: "È possibile utilizzare le risorse del 'Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali' (art. 106, Dl. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39, del Dl. n. 104/2020, e dall'art. 1, comma 822, della Legge n. 178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori

entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' anche oltre il 31 dicembre 2021 ?".

In risposta a tale quesito, la RgS informa che l'art. 13 del Dl. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli Enti a valere sul "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali" e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021 possono essere utilizzate dagli Enti anche nell'anno 2022.

Pertanto, è ribadito che possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022 le seguenti risorse:

"Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali" anni 2020 e 2021, a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19";

ristori specifici di spesa che rientrano nelle Certificazioni di cui all'art. 1, comma 827, Legge n. 178/2020, e all'art. 39, comma 2, del Dl. n. 104/2020, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Viene rammentato che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della Certificazione della "perdita di gettito", se impegnate entro il 31 dicembre 2022 nel rispetto dei Principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il "Fondo pluriennale vincolato di spesa" (corrente e/o in c/capitale).

In merito al termine di utilizzo del "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni nelle Aree interne di cui all'art. 1, comma 65-ter, della Legge n. 205/2017", si fa rinvio a quanto indicato nella Faq n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la Coesione territoriale.

La Faq conclude specificando che le risorse del richiamato "Fondone" che, dalla Certificazione trasmessa o da trasmettere dagli Enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" – saranno trattate in sede di conguaglio finale (quindi con possibilità che ne venga richiesta la restituzione a seguito delle valutazioni da parte del "Tavolo tecnico"), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022; con riguardo ai ristori specifici di spesa assegnati per l'anno 2020 e per l'anno 2021, l'eventuale quota non utilizzato dagli stessi, entro il termine del 31 dicembre 2022, sarà rilevata con la "terza" Certificazione sulla "perdita di gettito" da inviare nel 2023.

D.L. 50/2022 Art. 40 Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali

L'art. 40 del D.L. 50/2022 al comma 4 così recita "4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021."

PROROGA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E TARI E PEF –

Durante la seduta straordinaria della conferenza Stato-Città ed autonomie locali convocata al Ministero dell'interno il 31/05/2022, è stata approvata la proroga del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli enti locali al **30 giugno 2022**.

La proroga riguarda anche l'approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state recentemente allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 43, comma 11 del dl 50/2022, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno. Si ricorda che tale disposizione prevede anche che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA SIMONA SCANU
